

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

UNITRE UNIVERSITA' DELLE TRE ETÀ'

STATUTO DELLA SEDE LOCALE DI ALESSANDRIA

Art 1 - Denominazione

- 1.) E' costituita la Sede locale dell'UNITRE di Alessandria Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede in Torino, in Corso Francia n 5.
- 2.) L'Associazione locale, assume la denominazione di «Università della Terza Età - Sede di Alessandria siglabile UNITRE, Università delle Tre Età, con Sede legale in Via Teresa Castellani n 3, 15100 Alessandria telefono 0131-235500 e per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di sedi diverse sia a titolo oneroso che gratuito.
- 3.) L'Associazione ha durata illimitata.

Art 2 - Riconoscimento

la Sede locale richiederà il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art 3 - Finalità

le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

- educare;
- formare;
- informare
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- aprirsi al sociale e la territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una *Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

Art 4 – Adesioni

Il numero dei soci è illimitato.

le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.

Art- 5 – Associati

1. Sono Associati:
 - Gli Associati fondatori: coloro che hanno dato vita alla fondazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
 - Gli Associati ordinari: coloro che entrano successivamente a far parte dell'Associazione, secondo la procedura stabilita dal Regolamento;
 - Gli Associati studenti: coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedono di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività, e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale;
 - Gli Associati onorari: coloro che, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
2. indipendentemente dalle loro qualifiche, gli aderenti partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti gli Associati senza differenza di trattamento.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale Associati;
4. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato l'obbligo del versamento di una quota sociale, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo. Tutti gli aderenti all'Associazione, purchè in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto:
 - A partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento da esso derivato;
 - Ad eleggere le cariche sociali ed essere eletti;
 - A partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie o chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini previsti dal presente Statuto.

Art 6 - Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede Locale di Alessandria.

- l'Assemblea generale degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente o Vicepresidenti, se previsti
- Il Direttore dei corsi e uno o più Vice Direttori, se previsti
- Il Segretario,
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art 7 - Composizione e Competenze dell'Assemblea Generale

1. L'assemblea generale degli Associati è formata da:
 - Associati fondatori
 - Associati onorari

- Associati ordinari
 - Associati studenti
2. L'Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo tra i soli Associati, i Componenti di tutti gli Organi e cariche associative.
 3. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.
 4. L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea: in questo ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
 5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
 6. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51 % dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. E' ammessa una sola delega per partecipante. L'Assemblea si intende comunque sempre regolarmente costituita anche in presenza di votazioni indette con il sistema referendario che prevede la manifestazione di voto sia per corrispondenza che per via telematica.
 7. L'Assemblea generale degli Associati ha le seguenti competenze:
 - approva lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;
 - accetta lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni;
 - elegge le cariche sociali precisandone la composizione numerica, ove previsto;
 - approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'esercizio sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
 - delibera la costituzione di Sezioni dipendenti dalla Sede locale da proporre al Presidente Nazionale, norma dell'art. 2 del Regolamento Nazionale;
 - ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - dichiara la decadenza e l'espulsione degli Associati;
 - L'Assemblea delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
 8. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti. Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta dei votanti, cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

Art 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente e/o i Vice Presidenti, se previsti;
- Il Direttore dei Corsi e uno e più Vice Direttori, se previsti;
- Il Segretario,
- Il Tesoriere;
- I Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale degli Associati; (con un minimo di 10 ed un numero massimo che consenta di avere garantita la rappresentanza di un consigliere ogni 100 Associati; parametro che dovrà essere verificato in occasione della scadenza di ogni mandato ed in sede di preparazione delle nuove elezioni).

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo compete:

- Stabilire la quota sociale annuale;
- curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea degli Associati.

- deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l'Assemblea eleggere i Delegati per l'Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento;
- elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede ed approvare ogni regolamento previsto;
- adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- disporre, secondo la gravità di fatti contestati l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione, può eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Direttore dei Corsi, il Direttore dei laboratori ed il Tesoriere;
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art 9 - IL Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

1. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori,
2. proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
3. prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
4. attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia;
5. qualora venisse meno un membro del Consiglio Direttivo può cooptare un associato sino alla scadenza del triennio.

Art 10 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Nell'ipotesi che siano stati eletti più Vice Presidenti, uno di questi assume le funzioni di vicario.

Art 11 - IL Direttore dei Corsi

Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Vice Direttori e dei Coordinatori dei corsi e dei Docenti.

Art 12 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.

Svolge, se del caso, anche le altre mansioni dell'Ufficio di Segreteria.

Art 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere deve adempiere ai seguenti compiti:

1. Tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l' inventario dei beni di proprietà della Sede.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.
3. Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo, illustrandola ai competenti organi collegiali.
4. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e/o depositi bancari e/o postali intestati alla Sede locale e l'utilizzo di tali conti e/o depositi avverranno con firma singola del Presidente. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti ed ha i seguenti compiti:

1. verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso, l'inventario dei beni.
2. Redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile di verifica.
3. I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.:

Art 15 - Sezioni

- La Sede locale può proporre l'apertura di Sezioni al Presidente Nazionale, I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di appartenenza sono disciplinati con apposito regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una propria autonomia finanziaria
- Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi locali, richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all'art. 2 del Regolamento allo Statuto Nazionale. 1

Art 16 - rendiconto economico finanziario

- L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali
- E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art 17 - Patrimonio

- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 1. dalle quote sociali;
 2. da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi Associazione;
 3. dai beni mobili ed immobili acquisiti;

4. da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

- Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art 18 - Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento, delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art 19 Recesso dall'Associazione Nazionale

La Sede può recedere dall'Associazione Nazionale con deliberazione dell'Assemblea degli Associati assunta a maggioranza assoluta dei Componenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.

Art 20- Scioglimento della Sede Locale

- lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza assoluta dei componenti Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad una Associazione che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l'Assemblea al momento dello scioglimento.
- In caso di scioglimento della Sede i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art 21 - Norme finali

- Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.
- In caso di scioglimento della Sede i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria nazionale.